



Ambito di Raccolta Ottimale – ARO 6/LE

Alezio, Aradeo, Collepasso, Galatone, Nardò, Neviano, Sannicola, Seclì, Tuglie

SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Novembre 2014 – REV.03

**Ingg. Giordano CARROZZO – Riccardo BANDELLO –
Emanuele BORGIA – Donato ZULLINO**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - Servizi oggetto dell'appalto	4
ART. 2 - Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani	5
ART. 3 - Pesatura dei rifiuti	6
ART. 4 - Servizi complementari e servizi analoghi	6
ART. 5 – Adeguamento e variazione dei servizi	6
ART. 6 - Obbligo di continuità dei servizi	7
ART. 7 - Durata dell'appalto	7
ART. 8 - Documenti che fanno parte del contratto	7
ART. 9 - Condizioni alla scadenza	8
ART. 10 - Controllo del servizio	8
ART. 11 - Reperibilità.....	9
ART. 12 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti	9
ART. 13 - Deposito cauzionale	10
ART. 14 – Relazione economica offerta	10
ART. 15 - Corrispettivo dell'appalto	11
ART. 16 - Pagamenti	11
ART. 17 - Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche.....	12
ART. 18 - Revisione ed adeguamento del prezzo contrattuale	12
ART. 19 - Disciplina del subappalto.....	12
ART. 20 – Obiettivi di RD e relative penalità/premialità.....	13
ART. 21 – Trasporto e smaltimento/trattamento dei rifiuti	13
ART. 22 - Conformità ai principi della "Carta della qualità dei servizi ambientali”	14
ART. 23 - Penalità	14
ART. 24 - Esecuzione d’ufficio	14
ART. 25 - Risoluzione del contratto di servizio	16
ART. 26 - Riferimento alla legge e controversie.....	17
ART. 27 - Spese.....	17
TITOLO II - ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	18
ART. 28 - Responsabilità dell’Impresa Aggiudicataria	18
ART. 29 - Sicurezza sul lavoro.....	19
ART. 30 – Piano di sicurezza	20
ART. 31 - Personale in servizio	21
ART. 32 - Mezzi e attrezzature	23
ART. 33 – Sedi Operative dell’Impresa Aggiudicataria	24
ART. 34 – Formazione degli operatori	24
ART. 35 - Campagna di comunicazione e numero verde	24
ART. 36 - Avvio dei servizi	25
ART. 37 - Cooperazione.....	25
ART. 38 - Riservatezza	26
ART. 39 - Tracciabilità dei pagamenti	26

ALLEGATI:

- Schema di contratto
- Relazione Tecnica Generale
- Relazione Automezzi - Attrezzature
- Duvri
- Relazione Tecnico – Economica Alezio
- Relazione Tecnico – Economica Aradeo
- Relazione Tecnico – Economica Collepasso
- Relazione Tecnico – Economica Galatone
- Relazione Tecnico – Economica Nardò
- Relazione Tecnico – Economica Neviano
- Relazione Tecnico – Economica Sannicola
- Relazione Tecnico – Economica Seclì
- Relazione Tecnico – Economica Tuglie
- Relazione Ripartizione Spese e Quadro Economico

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Servizi oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto riguarda l'affidamento di un servizio di gestione rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11/3/2014).

L'appalto oggetto del presente Capitolato riguarda l'espletamento integrale dei servizi sotto elencati, come meglio precisato nella "**Relazione Tecnica Servizi**" (Allegato 1), sono i seguenti:

1. Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche:

Il servizio prevede:

- la raccolta ed il trasporto presso impianto di trattamento/smaltimento in forma differenziata, con modalità domiciliare "*porta a porta*" nell'ambito territoriale dei comuni dell'ARO di riferimento, come indicato nelle tavole allegate, delle seguenti tipologie di rifiuti/materiali riciclabili:
 1. frazione residua (frazione RSU indifferenziata);
 2. frazione organica;
 3. imballaggi in vetro;
 4. carta e imballaggi in carta;
 5. cartone da utenze commerciali;
 6. contenitori in plastica;
 7. lattine di alluminio e di banda stagnata.
- la raccolta ed il trasporto della frazione dei RUP (farmaci, pile, olii esausti) con il sistema dei contenitori specifici;
- la raccolta su chiamata ed il trasporto per i beni durevoli, rifiuti ingombranti e RAEE;
- la raccolta su chiamata ed il trasporto dei rifiuti verdi privati (sfalci e potature);
- la raccolta dei rifiuti in occasione del mercato settimanale;
- la logistica per il conferimento al recapito finale delle varie tipologie di rifiuto/materiale riciclabile.
- il trasporto dei rifiuti identificati con codice CER 20.01.08 "rifiuti biodegradabili di cucine e mense" e CER 20.02.01 "sfalci d'erbe e ramaglie" presso impianto individuato dall'A.R.O., ovvero dall'ATO/OGA, in ambito regionale.

2. Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana

Il servizio prevede:

- il lavaggio dei contenitori RUP e dei cestini gettacarte;
- lo spazzamento manuale, che prevede: la pulizia di vie, piazze, piste ciclabili, passaggi ciclopedonali e marciapiedi di uso pubblico dai rifiuti di ogni sorta; detto servizio include anche la raccolta di rifiuti particolari quali siringhe, deiezioni, nonché lo svuotamento e la pulizia dei cestini porta rifiuti ed eventuali altri servizi complementari di pulizia;
- lo spazzamento meccanizzato di tutti i rifiuti esterni giacenti su strade ed aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico; il servizio consisterà nel passaggio di squadra dotata di spazzatrice meccanica con e/o senza uomo a terra che anticiperà la stessa. Tale addetto, dotato di scopa, supporterà l'azione della spazzatrice nei punti difficilmente raggiungibili;
- la pulizia delle aree interessate da mercati e da feste e manifestazioni;

- ogni altro eventuale servizio di igiene urbana, eventualmente richiesto dai comuni costituenti l'A.R.O. di riferimento, sulla base dell'allegato elenco prezzi unitari, a cui verrà applicato il ribasso d'asta offerto.

3. *Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta*
4. *Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale*
5. *Servizio di supporto per accertamento utenza, contenzioso e applicazione Tari (solo Comune di Nardò)*
6. *Servizi generali di coordinamento ed amministrazione (con riferimento a quanto indicato in Deliberazione dell'Assemblea dell'A.R.O.n.6/LE n.14 del 12/11/2014)*

I servizi sono comprensivi di tutto, del personale e degli automezzi necessari e idonei, debitamente mantenuti in condizioni di efficienza e nel rispetto di tutte le disposizioni normative in vigore, dei carburanti, dei costi assicurativi e di bollo, delle spese generali (personale amministrativo, dirigenziale, ammortamento e manutenzione sedi e magazzini, spese contabili, amministrative, di cancelleria ed ogni altro onere diretto od indiretto connesso al servizio) e utile di impresa, necessari allo svolgimento dei servizi alle condizioni dettagliatamente descritte in precedenza.

ART. 2 - Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani

1. Con riferimento all'ultimo capoverso del punto 3.3.3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13/02/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 58 dell'11/3/2014), e della L.R. 24/2012, non si è posto a carico dell'appaltatore il costo del conferimento negli impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati in quanto l'ARO n.6/LE ritiene necessario il monitoraggio e controllo dei flussi delle varie tipologie di rifiuto al fine di assicurarne un corretto conferimento e di non fare incassare direttamente all'appaltatore il ricavato della vendita alle piattaforme di conferimento delle varie frazioni di raccolta differenziata ed i contributi eventualmente versati dal CONAI, affinché le Amministrazioni Comunali possano disporre della liquidità dovuta all'erogazione periodica dei contributi da parte dei consorzi di filiera appartenenti al circuito ANCI-CONAI, in modo da finanziare attività ed iniziative di potenziamento della raccolta differenziata domiciliare.

2. Le Amministrazioni comunali, quindi, saranno proprietarie dei rifiuti raccolti dall'Appaltatore.

3. Competeranno ai Comuni i costi di conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati che verranno trasportati a cura e spese dell'appaltatore presso l'impianto gestito dalla Lecce Ambiente Lecce Due Srl ubicata in Poggiardo, ovvero presso eventuale altro impianto che venisse indicato a tale scopo;

4. Competeranno ai Comuni i costi di trattamento dei rifiuti identificati con codice CER 20.01.08 "rifiuti biodegradabili di cucine e mense" e CER 200201 "sfalci d'erbe e ramaglie" che verranno trasportati a cura e spese dell'appaltatore presso impianti di compostaggio individuati dalla stazione appaltante, in ambito regionale. Per tale servizio di trasporto fuori dall'ambito provinciale, l'appaltatore dovrà provvedere con mezzi idonei, che dovranno essere adeguatamente indicati in offerta, fermo restando il compenso stabilito di €/ton 25,00 al lordo del ribasso d'asta offerto. Tale importo fa riferimento ad un trasporto di circa 200 km, pari alla distanza intercorrente tra i comuni dell'ARO 6/LE e la zona industriale di Modugno, dove è localizzato l'impianto di compostaggio attualmente disponibile. In ragione di ciò, per impianti disponibili diversi e quindi distanze diverse, si farà riferimento ad un costo chilometrico di 0,125 €/Km x ton. Qualora l'A.R.O. individui e stabilisca il conferimento presso impianti in ambito provinciale all'appaltatore non competerà più alcun costo di trasporto;

5. Competeranno ai Comuni i costi di trattamento dei rifiuti differenziati e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo, così come gli oneri di trattamento/smaltimento dei rifiuti derivanti dalle raccolte selettive (RUP, beni durevoli, rifiuti ingombranti e RAEE e sfalci e potature).

6. L'Appaltatore, laddove riscontrasse che il materiale non fosse conferito dagli utenti in maniera conforme alle disposizioni impartite, dovrà lasciare un avviso all'utenza riportante le difformità riscontrate e darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale. Nel caso in cui non ottemperasse alla predetta prescrizione, sarà responsabile, con riferimento ai rifiuti recuperabili, degli eventuali minori ricavi ottenuti e dei maggiori costi di smaltimento.

7. L'Appaltatore sarà tenuto a:

a. mettere a disposizione dell'Ufficio i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione;

b. trasportare i rifiuti urbani indifferenziati agli impianti di trattamento e/o recupero e/o smaltimento che, di volta in volta, saranno indicati dall'Ufficio;

8. Le spese di trasporto per qualsiasi tipologia di rifiuto per il conferimento agli impianti di destinazione dei rifiuti situati a una distanza inferiore a 60 km dal centro di ciascuno dei Comuni dell'ARO6 (con punto di riferimento per la misura assunto convenzionalmente coincidente con la relativa casa comunale) sono a carico dell'appaltatore e sono ricomprese nel canone d'appalto;

9. Qualora invece gli impianti di destinazione dei rifiuti risultassero a una distanza superiore a 60 km, all'Appaltatore sarà riconosciuto, per il percorso eccedente, un compenso aggiuntivo calcolato sulla base delle tariffe medie per il trasporto di materiale sfuso desumibile dal prezzario regionale, ridotto del ribasso d'asta applicato nell'offerta economica in sede di gara. La distanza sarà calcolata dal centro del singolo Comune, come espresso al punto precedente, all'impianto di destinazione.

ART. 3 - Pesatura dei rifiuti

1. La pesatura dei rifiuti dovrà essere documentata con apposita documentazione di trasporto indicante: le quantità di rifiuti, i codici CER, la descrizione dei rifiuti, la suddivisione dei pesi per raccolta domiciliare, raccolta stradale e presso le piattaforme ecologiche nonché per destinazione allo smaltimento finale, al trattamento e al recupero. La predetta documentazione dovrà essere datata, recare il timbro e la firma del Responsabile e conservata presso gli uffici dello stesso; i dati risultanti dalla predetta documentazione dovranno essere conformi ai sistemi di monitoraggio nazionali, e consegnati in formato elettronico (file tipo excel – Microsoft o equivalente) all'Ufficio ogni mese.

ART. 4 - Servizi complementari e servizi analoghi

I Comuni dell'Aro e l'Aro di riferimento si riservano la facoltà di poter affidare mediante procedura negoziata, al medesimo prestatore del servizio principale:

a) ai sensi e per gli effetti dell'Art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. servizi complementari non compresi nel presente capitolato speciale di appalto, ma che, a causa di circostanze imprevedute, siano diventati necessari per assicurare il servizio all'utenza;

b) ai sensi e per gli effetti dell'Art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati con la presente gara - conformi al presente capitolato speciale di appalto.

Per l'espletamento di tali servizi l'appaltatore verrà compensato secondo l'allegato elenco prezzi unitari a cui verrà applicato il ribasso d'asta offerto.

ART. 5 – Adeguamento e variazione dei servizi

L'Impresa Aggiudicataria (di seguito I.A.) si impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta dei Comuni, i servizi oggetto del contratto quali, a titolo esemplificativo: l'organizzazione e l'estensione dei servizi,

la durata degli interventi previsti, le modalità del loro svolgimento, nonché una diversa presenza del personale addetto.

In tale ipotesi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria prodotta dall'ARO n.6/LE.

Per i servizi già previsti nel presente Capitolato, o rivenienti dall'offerta, il corrispettivo verrà adeguato solo in presenza di un aumento e/o diminuzione delle quantità sottese ai servizi con un'alea del 10%.

I Comuni dell'Aro e l'Aro potranno altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi, e o compresi, in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

Per la valutazione economica relativa all'espletamento di tali servizi si farà riferimento all'allegato elenco prezzi unitari, a cui sarà applicato il ribasso offerto.

Per tutto quanto non previsto nella succitato elenco prezzi unitari l'ARO disporrà apposita istruttoria tecnico-economica.

ART. 6 - Obbligo di continuità dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D. Lgs 152/2006.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'I.A. (di seguita I.A.) dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*"Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"*), nella legge 83/2000 (*"Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"*) e nei diversi accordi di settore sottoscritti ai sensi delle citate norme.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, i Comuni dell'Aro e l'Aro di riferimento potranno sostituirsi all'I.A. per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art.22.

E' comunque fatta salva la facoltà per i Comuni dell'Aro e l'Aro di riferimento nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 7 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà durata di **anni 9** a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio.

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara di appalto, l'I.A., previa richiesta dei Comuni dell'ARO di riferimento entro un mese dalla scadenza, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "*prorogatio*" nel termine massimo di sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del periodo contrattuale, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

ART. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) la relazione tecnica;
- b) Elenco del numero di addetti che saranno impiegati;

- c) la relazione economica;
- d) gli elaborati grafici;
- e) il Piano operativo di sicurezza, da redigersi a cura dell'I.A.;
- f) il DUVRI;
- g) il presente "Capitolato speciale d'appalto";
- h) la dichiarazione di impegno al raggiungimento degli obiettivi quantitativi (tonn/anno) ed economici di Contributi CONAI (€/anno 1.226.609,48 netto IVA - €/mese 102.217,46 netto IVA) previsti dai Comuni dell'ARO di riferimento nelle Relazioni Tecnico-Economiche del presente progetto, o nel caso di importi superiori, previsti nel proprio progetto offerta.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi economici attesi, l'Impresa Appaltatrice sarà soggetta ad una penale pari ai due terzi dell'importo calcolato sulla differenza tra gli obiettivi economici previsti (€ 1.226.609,48 netto IVA in totale) e quelli effettivamente raggiunti. La penale non troverà applicazione limitatamente ai primi 4 mesi dall'avvio del servizio.

A titolo di esempio, se su base annua sarà incassata dalle Amministrazioni Comunali in totale la somma di € 1.186.609,48 netto IVA, l'Impresa Appaltatrice sarà soggetta ad una penale di importo pari a € 26.666,67 netto IVA).

In caso di superamento degli obiettivi economici, spetterà all'Impresa Appaltatrice una premialità pari ai due terzi dell'importo calcolato sulla differenza tra gli obiettivi economici previsti (€ 1.226.609,48 netto IVA) e quelli effettivamente raggiunti.

A titolo di esempio, se su base annua sarà incassata dalle Amministrazioni Comunali in totale la somma di € 1.266.609,48 netto IVA, all'Impresa Appaltatrice sarà corrisposta una somma di importo pari a € 26.666,67.

Tale verifica tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati verrà condotta annualmente entro il 30 settembre e l'eventuale penale verrà ripartita e detratta dai canoni da corrispondersi nell'ultimo trimestre. Il Premio, invece, verrà erogato solamente dopo aver accertato che le percentuali indicate siano state effettivamente raggiunte e solo dopo 90 giorni che il CONAI abbia effettivamente versato i contributi dovuti ai Comuni dell'ARO di riferimento.

L'I.A. si impegna altresì a rispettare tutte le leggi e le norme vigenti nonché quelle che potrebbero essere emanate in materia di servizi, forniture, lavori pubblici a livello nazionali e regionali inerenti l'oggetto del presente appalto.

ART. 9 - Condizioni alla scadenza

Alla scadenza del contratto (9 anni), gli impianti e le attrezzature acquisiti direttamente dall'I.A. rimarranno sul territorio comunale dei Comuni dell'ARO di riferimento, e se riutilizzabili, giusto apposito verbale di constatazione, saranno ceduti in comodato all'impresa appaltatrice subentrante previo riconoscimento alla cessante delle eventuali, residue rate relative a piani il cui periodo di ammortamento originario non si sia concluso al momento del subentro.

Resteranno di proprietà dei Comuni dell'ARO di riferimento anche le dotazioni informatiche, sia hardware che software, le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dall'I.A. nel corso dell'appalto per i servizi oggetto dello stesso.

ART. 10 - Controllo del servizio

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 ed artt. 300 e segg. del D.P.R. 207/2010 l'Ente appaltante nominerà, prima dell'avvio del servizio, il "**Direttore dell'Esecuzione del Contratto**".

Gli enti convenzionati potranno nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 ca. 3 del D.P.R. 207/2010, gli "**Assistenti al Direttore dell'Esecuzione del Contratto**", cui affidare, per iscritto, una o più delle attività di competenza del Direttore dell'Esecuzione.

L'I.A. sarà tenuta a fornire anticipatamente ai Comuni ed all'ARO la programmazione dei servizi, suddivisi per le varie zone del territorio. In particolare:

- a) l'I.A. dovrà comunicare, settimanalmente entro le ore 12,00 di ogni venerdì a mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC), al responsabile dei Comuni e dell'ARO, le informazioni relative all'organizzazione del servizio della settimana successiva (es. entro le ore 12,00 delle venerdì della settimana corrente si devono trasmettere le informazioni relative ai servizi che verranno espletati dalla domenica al sabato della settimana successiva). In particolare, a titolo esemplificativo, si dovrà trasmettere quanto segue:

Comune di XXXXXXX					
Servizio	Zona	Tipo automezzo	Targa	Nominativi e Livello	Orario servizio
Raccolta XXXX	A	XXXXXX	XXXXX	Aaaaa Bbbbb (3° liv)	6,00 – 12,00
	B			Ccccc Ddddd (3° liv)	
	C			Eeeee Fffff (2° liv)	
				Ggggg Hhhhh (2° liv)	

- b) mensilmente, entro i primi 5 giorni lavorativi successivi, un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati con una chiara tabella riportante le non conformità, se verificatesi, tra programmazione e consuntivazione dei servizi, con l'indicazione delle motivazioni e delle soluzioni adottate per rimuovere tali scostamenti;
- c) mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo, i dati, espressi in unità di peso omogenee, concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte. Per ogni frazione raccolta dovrà inoltre essere fornita documentazione sul conferimento; in particolare dovrà essere fornita copia dei formulari di identificazione del rifiuto (sia la prima copia che la quarta copia timbrata e firmata dal destinatario).

Tutti i report suindicati dovranno essere trasmessi in forma elettronica su modello proposto dall'I.A. entro 10 giorni dall'avvio dei servizi e preventivamente approvato dall'ARO.

Tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore successive, l'I.A. è tenuta a segnalare all'Ufficio competente dei Comuni e dell'ARO le inadempienze od irregolarità che si fossero verificate o si prevedessero nel servizio.

Le prestazioni attinenti i servizi contrattualmente previsti che l'I.A. non potesse eseguire per causa di forza maggiore o di terzi saranno definite nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con i Comuni e l'ARO. Per eventuali contenziosi derivanti da tali circostanze si rinvia all'art. 24 del presente capitolato.

I Comuni e l'ARO avranno facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'I.A., mediante controlli in loco e attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici dell'I.A., servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.

ART. 11 - Reperibilità

L'I.A. sarà tenuta a garantire un servizio di reperibilità di uomini e mezzi che dovrà essere "esplicitato" dalla medesima nella documentazione dell'offerta tecnica di esecuzione del servizio. Tale servizio dovrà attivarsi entro un'ora dalla segnalazione da parte del Comune e/o da altro soggetto dallo stesso autorizzato nell'orario diurno dalle ore 6.00 alle ore 18.00.

ART. 12 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'I.A. avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

In particolare si richiama l'osservanza del D.Lgs 152/06 e del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e del Regolamento per l'applicazione della TARI. L'I.A. sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento nazionale, regionale o provinciale che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'I.A. sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal responsabile del controllo del servizio individuato dai Comuni e dall'ARO, all'uopo designato al controllo dei servizi.

ART. 13 - Deposito cauzionale

Le ditte concorrenti devono presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara a garanzia della sottoscrizione del contratto che verrà ridotta al 1% se la Ditta è in possesso della certificazione ISO 9001. L'I.A. deve prestare cauzione definitiva nelle forme previste dalla legge, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore di contratto. In entrambi i casi suddetti è consentita la riduzione delle cauzioni ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06.

Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente i Comuni dovessero sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi dell'I.A..

Resta salvo per i Comuni e l'ARO l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'I.A., la cauzione di cui sopra sarà incamerata per intero dai Comuni, con riserva di richiedere i maggiori danni. Pertanto, qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, i Comuni avranno la facoltà di sequestrare macchine ed automezzi di proprietà dell'I.A. nelle necessarie quantità.

ART. 14 – Relazione economica offerta

Tale relazione sarà presa in considerazione dalla Commissione giudicatrice ex post, solo nel caso in cui l'offerta presenti dubbi di anomalia ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, comma 2, 88, comma 7, D.Lgs. n.163/06 ss.mm.ii..

La relazione economica dovrà contenere una descrizione particolareggiata dei costi che concorrono alla formazione dell'offerta economica specificando, in particolare, quanto segue:

- il quadro economico generale su base annua;
- l'analisi economica dei servizi con indicazioni relative alle seguenti voci di costo:
 - a) personale;
 - b) investimenti ed ammortamenti;
 - c) gestione mezzi ed attrezzature;
 - d) altri oneri di gestione;
 - e) utile aziendale.

La relazione economica deve riportare tutti i dati sopra elencati suddivisi per ogni singolo Comune costituente l'A.R.O.6/LE. Dalla stessa dovrà pertanto essere chiaro il canone annuo offerto per ogni singolo Comune. In particolare dovrà essere esplicitato, per ogni Comune, il personale (annuale e stagionale) che verrà impiegato, gli investimenti ed ammortamenti previsti (ovvero numero e tipologia di automezzi ed attrezzature), i relativi costi di gestione e l'utile aziendale.

ART. 15 - Corrispettivo dell'appalto

L'importo complessivo annuo posto a base d'asta per i servizi di raccolta e spazzamento descritti nella relazione tecnica (allegato 1) è pari a:

a) € **11.542.724,71** (undicimilioncinquecentoquarantaduemilasettecentoventiquattro/71 euro) - iva esclusa – per canone annuo riferito ai servizi previsti nel progetto.

b) € **301.161,39** (trecentounomilacentosessantuno/39 euro) - iva esclusa – **STIMATI per il solo** servizio di trasporto, presso impianto individuato, dall'A.R.O.6/LE, in ambito regionale, dei rifiuti identificati con il codice CER 20.01.08 “rifiuti biodegradabili di cucine e mense” e CER 200201 “sfalci d'erbe e ramaglie”. Per tale servizio di trasporto fuori dall'ambito provinciale, l'appaltatore dovrà attrezzarsi con propri mezzi, che dovranno essere adeguatamente indicati in offerta, fermo restando il compenso stabilito di €/ton 25,00 al lordo del ribasso d'asta offerto. Tale importo fa riferimento ad un trasporto di circa 200 km, pari alla distanza intercorrente tra i comuni dell'ARO 6/LE e la zona industriale di Modugno, dove è localizzato l'impianto di compostaggio attualmente disponibile. In ragione di ciò, per impianti disponibili diversi e quindi distanze diverse si farà riferimento ad un costo chilometrico di 0,125 €/Km x ton. Qualora l'A.R.O. individui e stabilisca il conferimento presso impianti in ambito provinciale all'appaltatore non competerà più alcun costo di trasporto.

Il valore degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad un valore annuo di € **41.453,60 (quarantunomilaquattrocentocinquantatre/60 euro) iva esclusa.**

In caso di assegnazione ai Comuni di finanziamenti regionali per l'acquisto di attrezzature e/o automezzi prima della stipula del contratto, dal canone di cui sopra verrà detratto per intero il valore corrispondente al costo di ammortamento.

L'importo offerto dai concorrenti, così come risultante dall'offerta formulata in sede di gara, si intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato e relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso. L'I.A. è tenuta a predisporre in forma elettronica e trasmettere ai Comuni e all'ARO entro il 30 settembre il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana, secondo lo schema previsto dal DPR 158/99.

Per la stima del costo del servizio sono stati calcolati: il costo del personale, il costo degli automezzi, il costo delle attrezzature ed il costo dei materiali di consumo. I costi del personale sono stati stimati utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE relative a ottobre 2013, con un impiego medio di 36 ore settimanali. Nel costo degli automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e pneumatici, l'assicurazione, le tasse e la quota di ammortamento dell'investimento per mezzi ed attrezzature adibiti alla raccolta e spazzamento dei RU.

ART. 16 - Pagamenti

Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 60 giorni dalla data di arrivo della fattura ai protocolli dei Comuni dell'A.R.O.6/LE, tramite mandati di pagamento - preceduti da formale liquidazione - a favore dell'I.A. La fattura dovrà essere emessa da parte dell'I.A. entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. La liquidazione della fattura è subordinata alla verifica di regolare esecuzione del servizio, effettuata dalla Direzione Esecuzione Contratto, nonché della regolarità contributiva e dell'assenza di altre cause ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'I.A. di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili alle Amministrazioni comunali l'I.A. avrà diritto agli interessi come stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 231/02 e s.m.i.). Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si

rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e l'I.A. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte dei Comuni e dell'ARO.

ART. 17 - Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche

Tutti i servizi e gli interventi oggetto del presente appalto, dovranno essere condotti comunque indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o non asfaltata, oppure che la suddetta sia per qualsiasi motivo o durata, anche parzialmente, percorribile con difficoltà. Non costituirà motivo di ritardo nell'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto o di richiesta di maggiori compensi od indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro. Non costituiscono motivo di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al presente appalto, le avverse condizioni meteorologiche salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'Impresa affidataria.

ART. 18 - Revisione ed adeguamento del prezzo contrattuale

Così come previsto dalla normativa sui contratti pubblici, il corrispettivo dovrà essere soggetto a revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Salvo quanto disposto dagli artt. 7 e 115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in mancanza della pubblicazione dei dati Istat ivi previsti, la revisione del corrispettivo sarà determinata:

- a) per il personale: variazione, con riferimento alla data dell'offerta, del costo medio di un operaio di 3° e di un operaio di 2° livello stabilita dal C.C.N.L., con incidenza del 50% sul corrispettivo del servizio;
- b) per il costo di esercizio degli automezzi : variazione, con riferimento alla data dell'offerta, degli indici generali dei prezzi Istat, voce (FOI) "prezzi al consumo – trasporto e comunicazioni", con incidenza del 25% sul corrispettivo del servizio;
- c) per il costo dei materiali di consumo : variazione, con riferimento alla data dell'offerta, degli indici generali dei prezzi Istat, voce (FOI) "prezzi al consumo – altri beni e servizi", con incidenza del 25% sul corrispettivo del servizio.

In caso di eventuale ritardo del pagamento degli importi derivanti dalla revisione del canone, l'aggiudicatario avrà diritto per ogni anno solare soggetto a revisione, trascorsi 60 gg., alla corresponsione degli interessi di mora.

L'ente appaltante potrà richiedere all'I.A. ogni documentazione ritenuta utile, a suo insindacabile giudizio, per la relativa istruttoria.

L'appaltatore avrà, altresì, diritto all'adeguamento del canone nel caso in cui l'ARO dovesse richiedere il pagamento delle spese connesse all'espletamento della gara per conto dei comuni. Le modalità di adeguamento verranno concordate prima della stipula del contratto. Nel caso in cui si dovesse determinare di ammortizzare tali spese, saranno applicati gli interessi al tasso corrente di mercato.

ART. 19 - Disciplina del subappalto

In ordine al subappalto si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 118 del D.Lgs. 163/06). In ogni caso l'intenzione di procedere a subappalto di uno o più servizi o prestazioni oggetto del presente Capitolato, dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, pena la non possibilità di ricorrervi.

Nel caso di subappalto è fatto obbligo all'I.A. di trasmettere ai Comuni ed all'ARO, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai subappaltatori (art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006).

L'impresa subappaltatrice deve comunque possedere gli stessi requisiti dell'impresa aggiudicataria proporzionati alla quota di servizi da subappaltare.

ART. 20 – Obiettivi di RD e relative penalità/premialità

Gli obiettivi che i Comuni dell'ARO di riferimento si propongono di raggiungere attraverso questo appalto sono:

- un sistema di relazioni con l'utenza che si basi sul principio della migliore conoscenza dei comportamenti per la partecipazione diffusa al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, ed a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo;
- un sistema di relazioni con l'I.A. che si basi sul principio della responsabilità condivisa e della continua collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

A tal fine l'I.A. dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi (tonn/anno) e dell'obiettivo economico minimo di Contributi CONAI (€/anno 1.226.609,48 netto IVA - €/mese 102.217,46 netto IVA) previsti dai Comuni dell'ARO nel proprio Piano Economico/Bilancio.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi economici attesi, l'Impresa Appaltatrice sarà soggetta ad una penale pari a due terzi dell'importo calcolato sulla differenza tra gli obiettivi economici previsti (€ 1.226.609,48 netto IVA in totale) e quelli effettivamente raggiunti.

A titolo di esempio, se su base annua sarà incassata dalle Amministrazioni Comunali in totale la somma di € 1.186.609,48 netto IVA, l'Impresa Appaltatrice sarà soggetta ad una penale di importo pari a € 26.666,67 netto IVA).

In caso di superamento degli obiettivi economici, spetterà all'Impresa Appaltatrice la somma pari ai due terzi dell'importo calcolato sulla differenza tra gli obiettivi economici previsti (€ 1.226.609,48 netto IVA) e quelli effettivamente raggiunti.

A titolo di esempio, se su base annua sarà incassata dalle Amministrazioni Comunali in totale la somma di € 1.266.609,48 netto IVA, all'Impresa Appaltatrice sarà corrisposta una somma di importo pari a € 26.666,67.

Tale verifica tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati verrà condotta annualmente entro il 30 settembre e l'eventuale penale verrà ripartita e detratta dai canoni da corrisponderci nell'ultimo trimestre. Il Premio, invece, verrà erogato solamente dopo aver accertato che le percentuali indicate siano state effettivamente raggiunte e solo dopo 90 giorni che il CONAI abbia effettivamente versato i contributi dovuti ai Comuni dell'ARO di riferimento.

ART. 21 – Trasporto e smaltimento/trattamento dei rifiuti

La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente. Entro 150 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà dotare una sede operativa di un **centro di trasbordo dei rifiuti** che dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazione della stazione appaltante. Prima della messa in funzione del centro di trasbordo l'appaltatore dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla legge in materia necessarie allo svolgimento delle attività richieste.

Trasporto e destinazione della frazione umida e del secco residuo (indifferenziato)

La destinazione sarà quella imposta dai Comuni e dall'ARO, in quanto si tratta di costi a carico dei comuni. Il

servizio non comprende il prelevamento e il trasporto di materiali diversi dai Rifiuti Urbani ed Assimilati.

I rifiuti solidi urbani ed assimilati, rivenienti dalle attività in oggetto, raccolti in maniera indifferenziata e differenziata, rimangono di proprietà dei Comuni dell'ARO di riferimento che ne sosterranno i relativi costi di smaltimento/recupero.

Rientra nel servizio il trasporto entro una distanza dal confine del territorio Comunale di km 60. Fino a tale distanza quindi il costo di trasporto è compreso nel canone offerto, anche nel caso di modifica dell'impianto di conferimento. Per distanze superiori, si condurrà apposita istruttoria in contraddittorio, al fine di determinare i maggiori oneri.

Trasporto e avvio a recupero delle frazioni secche valorizzabili

Il materiale dovrà essere avviato ai centri utilizzatori attivati dai Consorzi di Filiera o a centri di riciclaggio convenzionati o autorizzati. Per quanto riguarda i corrispettivi, le Amministrazioni Comunali avranno diritto al 100% dei corrispettivi dovuti da parte dei Consorzi di Filiera secondo l'accordo nazionale e specifico regionale fatto salvo quanto disciplinato dall'art.20. Sarà compito delle Amministrazioni Comunali e dell'ARO individuare i centri utilizzatori attivati dai Consorzi di Filiera o autorizzati, di cui sosterranno eventuali oneri per il trattamento.

Per il vetro vige il divieto di utilizzo di mezzi compattanti onde evitare la frantumazione del materiale raccolto, salvo diversa indicazione ed esplicita autorizzazione dell'impianto di destinazione.

Conferimento dei beni durevoli, degli ingombranti, dei RAEE, dei RUP ed altri materiali non compresi nei punti precedenti

Sono a carico delle Amministrazioni Comunali i costi di smaltimento dei rifiuti raccolti in maniera selettiva: rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci, contenitori T/F), beni durevoli, ingombranti e RAEE e sfalci e potature.

ART. 22 - Conformità ai principi della "Carta della qualità dei servizi ambientali"

Al fine di garantire maggior rispondenza tra servizio prestato e condizioni contrattuali, stante l'interesse preminente dei Comuni e dell'ARO ad assicurarsi un servizio di qualità fortemente orientato alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative della cittadinanza, l'I.A. dovrà attenersi, nell'organizzazione e nell'espletamento dei servizi, alle indicazioni di principio contenute nella "Carta della qualità dei servizi ambientali" predisposta da Ausitra-Assoambiente (associazione di categoria degli operatori professionali del settore dei servizi di igiene ambientale), quale premessa per l'attuazione degli standard ISO EN 9001 (rev 2008), ISO 14001 e l'attuazione del regolamento CEE 1836/93 su ecogestione e audit ambientale.

ART. 23 - Penalità

In caso di inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, e per infrazioni nella esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, la Ditta Aggiudataria, oltre alla decurtazione dell'importo del mancato servizio prestato, sarà passibile di sanzioni con ammende da applicarsi, dietro accertamento svolto dal responsabile incaricato dai Comuni, con provvedimento del Responsabile comunale del territorio interessato.

In caso di accertate inadempienze e/o infrazioni nell'esecuzione dei servizi saranno applicate penalità, in misura variabile, secondo i seguenti casi:

1. mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta domiciliare RSU indifferenziati ed assimilati su tutto il territorio interessato al servizio €. /g 5.000,00
2. mancata effettuazione del servizio di raccolta RSU indifferenziati ed assimilati per singola utenza €/utenza 250,00

3. mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta domiciliare multimateriale leggero e/o vetro su tutto il territorio interessato al servizio €/g 5.000,00
4. mancata effettuazione del servizio di raccolta domiciliare multimateriale leggero e/o vetro (per utenza o contenitore) €/utenza (cont) 50,00
5. mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ingombranti (per giorno di ritardo) €/g 1.000,00
6. mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli imballaggi (per giorno di ritardo) €/g 1.000,00
7. mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ex RUP (per giorno di ritardo) €/g 1.000,00
8. mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti (per utenza) €/utenza 100,00
9. mancata effettuazione del servizio di raccolta degli imballaggi (per utenza) €/utenza 50,00
10. per ogni perdita di rifiuti anche liquidi proveniente dagli automezzi lungo il loro percorso €/int. 2.000,00
11. per omessa manutenzione di un contenitore, danneggiato o mal funzionante, si applicherà la sanzione di €/cont. 100,00, per ogni contenitore e per ogni giorno di ritardo, a partire dal sesto giorno lavorativo decorrente dalla comunicazione scritta. Qualora le condizioni del contenitore fossero tali da pregiudicare gravemente o renderne impossibile l'utilizzo, il concessionario provvederà alla immediata sostituzione, ovvero, in mancanza, si applicherà la sanzione di cui sopra, a decorrere dal sesto giorno lavorativo successivo alla segnalazione scritta
12. per mancata esecuzione del lavaggio e disinfezione dei contenitori nei termini fissati dal presente capitolato per ogni contenitore non lavato o disinfettato €. 150,00
13. per mancato rispetto degli orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta €/eco 2.000,00
14. per irregolare raccolta delle frazioni degli rsu, con conseguente miscelamento e perdita della finalità per cui è stata costituito il sistema di raccolta €. 1.000,00
15. mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di spazzamento stradale manuale in comune o parte di esso nei giorni stabiliti €/g 6.000,00
16. mancata esecuzione del servizio di spazzamento manuale di una via o di una piazza, o parte di essa, nei giorni stabiliti €/g 300,00
17. ritardata o incompleta esecuzione del servizio di spazzamento manuale di una via o di una piazza o parte di essa, nei giorni stabiliti €/g 150,00
18. per ogni inadempienza alla cautele igienico/sanitarie e di decoro nell'esecuzione del servizio €. 1.000,00
19. omesso svuotamento di cestino stradale €/cad.10,00
20. mancato impiego delle divise aziendali €/cad. 250,00
21. mancata effettuazione della raccolta e pulizia dei rifiuti urbani dai mercati pubblici (per giorno di ritardo) €/utenza 1.500,00
22. altre negligenze nella gestione del servizio (da un minimo di 150,00 ad un max di 2.500,00 €/cad.)
23. mancato avvio dei servizi di raccolta domiciliare dopo 150 giorni dalla data di stipula del contratto: € 20.000 per ogni mese, o frazione, di ritardo, fatte salve le previsioni dell'art.25.

L'applicazione della sanzione avrà il seguente iter procedurale:

1 un Agente della P.M. del comune interessato constaterà la situazione o l'eventuale disservizio; in assenza di questi, la constatazione potrà essere eseguita dal responsabile del servizio del Comune, o da persona da esso delegata;

1. il soggetto di cui al precedente punto informerà il Direttore Esecuzione Contratto incaricato dall'ARO e, contestualmente, convocherà a mezzo fax il responsabile della ditta operante nel territorio, o persona da questa delegata, per la constatazione in contraddittorio dei fatti;

2. il responsabile della ditta è tenuto ad intervenire entro un tempo massimo di ore una dalla convocazione;
3. se tale situazione non dovesse verificarsi per indisponibilità dei referenti della ditta, in ogni caso, il soggetto di cui al precedente punto 1) stilerà una relazione di accertamento della situazione contestata che verrà inviata, accompagnata da una richiesta di decurtazione e sanzione, al Direttore per l'Esecuzione del Contratto nominato dall'ARO;
4. il Direttore per l'Esecuzione del Contratto incaricato dall'ARO, esaminata la documentazione pervenuta, sentito l'Assistente della D.E.C. del Comune (laddove nominato), relazionerà al Responsabile dell'Ufficio comune di ARO, proponendo, tra l'altro, l'eventuale decurtazione e/o sanzione;
5. Il Responsabile dell'Ufficio comune di ARO trasmette al Responsabile del comune interessato la proposta di decurtazione e/o sanzione da applicare alla prima liquidazione utile, in detrazione del relativo canone;
6. Il Responsabile del comune interessato con proprio provvedimento procederà con la decurtazione della somma dovuta a titolo di decurtazione per servizio non reso e/o per sanzione per l'inadempienza;

L'eventuale intervento tardivo dell'I.A., volto a sanare il disservizio, non annulla la constatazione del disservizio e quindi la decurtazione e la proposta della penalità.

L'ammontare della penalità non contestata potrà essere trattenuta sulla prima rata utile del corrispettivo in pagamento.

L'applicazione della decurtazione e della penale non preclude ai Comuni la possibilità di mettere in atto altre formule di tutela.

I Comuni e l'ARO potranno, sempre ai sensi dell'art. 1382 C.C., richiedere alla Ditta Aggiudicataria il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.

ART. 24 - Esecuzione d'ufficio

I Comuni e l'ARO potranno procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'I.A., regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro le 48 ore successive all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali. In tal caso il Comune interessato e l'ARO, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 20 e 22 del presente Capitolato, avranno facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'I.A., le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

ART. 25 - Risoluzione del contratto di servizio

Il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento dell'I.A. o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società e in tutti i casi previsti dalla legge. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando l'I.A. non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, l'ARO potrà decidere la risoluzione del Contratto. Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:

- il subappalto del servizio in mancanza di autorizzazione della stazione appaltante;
- le modificazioni soggettive alla composizione dell'ATI e/o del Consorzio;
- il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto;
- l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001
- il ritardo nell'avvio dei servizi di raccolta domiciliare che ecceda i 365 giorni dalla data di stipula del contratto.

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

- a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- b) ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente Contratto;
- c) allorquando la Ditta Incaricata si dovesse rendere colpevole di accertata frode nei confronti dei Comuni interessati o di altra amministrazione pubblica;
- d) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ecc.);
- f) per i casi di mancata destinazione a recupero dei materiali riciclabili, raccolta di rifiuti pericolosi congiunta quelli non pericolosi, reiterate negligenze e disservizi che compromettano il buon andamento del servizio.

Nei casi indicati dalle lettere a), b), c) d) ed e) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 del c.c. l'ARO, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere all'I.A. un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto del contratto di servizio. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate all'I.A. e l'ARO avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 26 - Riferimento alla legge e controversie

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del presente capitolato e del contratto che seguirà e comunque connesse e conseguenti, dovranno essere espletati gli istituti previsti dalla Parte IV – “contenzioso” – del D.Lgs. 163/06 con esclusione della competenza arbitrale ex art.241 del D.Lgs. n°163/2006 .

Qualora la controversia non venga composta secondo le procedure di cui al comma precedente, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. Il **Foro competente** per eventuali controversie è quello di **Lecce**.

ART. 27 - Spese

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'I.A. Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto. Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche. L'ARO n.6/LE potrebbe richiedere, all'I.A., il pagamento delle somme necessarie per le spese, o parte di queste, relative all'espletamento della gara. Fermo restando il diritto al rimborso delle stesse spese, da parte dei Comuni, all'I.A. in un periodo di tempo massimo pari a 2 anni.

TITOLO II - ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

ART. 28 - Responsabilità dell'Impresa Aggiudicataria

L'I.A. risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi. Sarà pure a carico dell'I.A. la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima.

Si tenga conto che l'impresa non potrà rifiutare di ritirare contenitori collocati all'interno di proprietà private se, eccezionalmente e ad insindacabile valutazione dei comuni dell'ARO di riferimento, l'esposizione dei contenitori stessi, come norma delle raccolte domiciliari, non sia resa possibile per ragioni di sicurezza stradale o altra motivazione oggettiva. In tale evenienza sarà onere dell'Amministrazione comunale di riferimento adottare apposito provvedimento motivato previa acquisizione dell'autorizzazione, formulata per iscritto dal soggetto privato, ad accedere alle proprie proprietà private.

E' fatto obbligo all'I.A. di presentare polizza per i rischi di responsabilità civile verso terzi che prevede l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti della stazione appaltante per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi di cui al presente appalto.

La polizza, si intenderà valida per ogni sinistro, e con il limite:

- per capitali, interessi e spese di sinistro: RCT ed RCO pari a Euro 2.100.000,00 (euro duemilionicentomila/00);
- per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali: RCT ed RCO pari a €1.500.000,00(euro unmilione cinquecentomila/00);
- per danneggiamenti a cose o animali: RCT pari a €1.500.000,00(euro unmilione cinquecentomila/00).

Ad integrazione degli obblighi già previsti nel presente capitolato, l'I.A. è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. notifica del domicilio dell'appaltatore;
2. consegna del documento riportante l'organigramma funzionale aziendale;
3. l'I.A. dovrà indicare il nominativo di un responsabile, dotato di potere decisionale ai massimi livelli, con recapito telefonico, al quale i comuni dell'ARO di riferimento potranno far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
4. disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dalla relazione tecnica allegata al presente capitolato;
5. nel caso di guasto di un mezzo, l'I.A. dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata;
6. sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili dovranno essere apposte scritte e disegni, concordati con l'ARO, mediante i quali sia possibile identificarli come destinati al servizio di igiene urbana o di raccolta differenziata dei comuni dell'ARO di riferimento;
7. comunicazione tempestiva e precisa sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio (ad es. il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento);
8. l'I.A. dovrà comunicare settimanalmente, entro le ore 12,00 di ogni venerdì a mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC), al responsabile dell'ARO e dei Comuni, le informazioni relative all'organizzazione del servizio della settimana successiva (es. entro le ore 12,00 delle venerdì della settimana corrente si devono trasmettere le informazioni relative ai servizi che verranno espletati dalla domenica al sabato della settimana successiva). In particolare, a titolo esemplificativo, si dovrà trasmettere quanto segue:

Comune di XXXXXXXX					
Servizio	Zona	Tipo automezzo	Targa	Nominativi e Livello	Orario servizio
Raccolta XXXX	A	XXXXXX	XXXXX	Aaaaa Bbbbb (3° liv)	6,00 – 12,00
	B			Ccccc Ddddd (3° liv)	
	C			Eeeee Fffff (2° liv)	
				Ggggg Hhhhh (2° liv)	

Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico o ad uso pubblico del territorio in questione, l'I.A. dovrà darne tempestiva comunicazione ai Comuni ed all'ARO, concordando con li stessi le modalità per la rimozione dei rifiuti.

Nell'esecuzione del servizio appaltato l'I.A. curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

In caso di calamità naturali, l'I.A. dovrà mettere a disposizione, gratuitamente, i propri mezzi ed il proprio personale per eseguire operazioni di Protezione Civile.

ART. 29 - Sicurezza sul lavoro

I Comuni dell'ARO di riferimento considerano la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente capitolato stabilisce quindi come prima regola per l'I.A. quella che le attività che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Inoltre, l'attività svolta dovrà rispettare le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, contenute e previste dal vigente codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso.

Quanto indicato (incluse tutte le dichiarazioni richieste) dovrà comunque essere garantito anche in caso di subappalto o cottimo. Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza. L'I.A. si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

L'I.A. si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare l'I.A. dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.L. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. L'I.A., entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, dovrà presentare il proprio «Documento di valutazione dei rischi» (D.L. n. 81/2008 art. n. 28 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014), nonché l'eventuale aggiornamento del piano di coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D.L. 81/08.

Il Documento di valutazione dei rischi, qualora ritenuto lacunoso da parte dell'ARO, dovrà essere aggiornato entro i successivi 30 (trenta) giorni senza alcun onere per i Comuni dell'ARO di riferimento. In caso di mancato adempimento dell'obbligo innanzi indicato, i Comuni potranno chiedere di risolvere il rapporto contrattuale. Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell'I.A. per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in sub appalto od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.

Il DUVRI (il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui all'art. 26 Comma 3 D.LGS 9 Aprile 2008 N. 81, viene riportato in allegato.

L'I.A. si farà carico di trasmettere l'elenco di tutte le attività conferite all'esterno riguardanti la materia normata dal D.lgs.81/2008.

L'I.A. produrrà apposita autocertificazione attestante la formazione impartita al personale conformemente a

quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'I.A. di situazioni di pericolo, l'Impresa Appaltatrice, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare i Comuni e l'ARO per renderli eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

ART. 30 – Piano di sicurezza

Con la firma del contratto l'I.A. assume l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/08, D.lgs 165/09 e s.m.i.. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'I.A., restandone sollevati i Comuni, indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente. L'I.A. rimane obbligata ad osservare e a fare osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica che verranno successivamente emanate.

L'I.A. dovrà seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza. In particolare si riportano le seguenti norme a titolo indicativo e non esaustivo:

a) Prevenzione infortuni

- Legge 1.mar.68 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature elettriche, ecc.;
- Legge 6.dic.71 n. 1083 - norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
- D.P.R. 21.lug.82 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di funi metalliche catene e ganci;
- D.M. 10.ago.84 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni;
- Legge 17.febr.86 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80 n. 76;
- D.M. 38/2008 - norme per la sicurezza degli impianti;
- D.M. 11.giu.92 - approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese.
- D.M. 24.ago.92 - modificazioni al D.M. 22/04/92;
- D.M. 3.dic.92 n. 554 - regolamento recante norme sulle modalità di collaudo;
- D.Lg. 4.dic.92 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89;
- D.P.R. 18.apr.94 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti;
- Legge del 26.ott.95 n. 477 - legge quadro sull'inquinamento acustico;
- DPR 20.mar.56 n. 320 e n. 321 - norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
- DPR 2.sett.68 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza;
- D.M. 22.mag.92 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale;
- Legge 11.feb.94 n. 109 - legge quadro in materia di lavori pubblici;
- D.M. 23.dic. 93 - osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose;

b) Igiene del lavoro

- R.D. 27.lug.34 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie;
- D.M. 388/2003 - presidi chirurgici e farmaceutici aziendali;
- Legge 5.mar..63 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria;

- D.P.R. 7.sett.65 n. 1301 - regolamento di esecuzione della l. 5/03/63 n. 292;
- Legge 17.ott.67 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
- Legge 20.mar.68 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63 n. 292;
- D.M. 22.mar.75 - estensioni dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori;
- D.P.R. 20.gen.76 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della l. 17/10/67 n. 977;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467;
- D.Lg 25.gen.92 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE;
- Legge 27.mar.92 n. 257 - norme relative alla cessione dell'impiego dell'amianto;
- D.M. 6.sett.1994 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma e dell'art. 12 comma 2 della legge 27.mar.92 n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

c) Prevenzione incendi

- Legge 26.lug.65 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- D.M. 16.febb.82 - Modificazioni del d.m. 27.sett.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- D.M. 30.nov.83 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
- Decreto Interministeriale 10/03/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
- Legge 3/2003 Divieto di fumare e s.m.i.

ART. 31 - Personale in servizio

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'I.A. dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare in sede di offerta il numero e la relativa qualifica degli addetti impiegati nell'esecuzione dei servizi. Il personale dipenderà ad ogni effetto dall'I.A..

L'I.A. sarà tenuta a:

- 1) assumere in ruolo tutto il personale adibito dalle precedenti imprese appaltatrici, con contratto di lavoro a tempo indeterminato da oltre otto mesi prima dell'affidamento del servizio, che appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, e che sarà soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto nel rispetto del relativo art.6 del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.. L'assunzione dovrà avvenire con effetto immediato dal giorno del subentro della ditta aggiudicataria nei servizi oggetto del presente appalto nei singoli comuni, e dovrà rispettare le mansioni svolte precedentemente, salvo migliorarle. Con

riferimento al personale amministrativo, i cui costi sono specificati nella tabella "Costi Generali Servizi" del progetto, oltre a valere quanto espressamente sopra indicato, l'I.A. è obbligata ad assumere, con le modalità di cui all'art.6 del CCNL, tutto il personale risultante (alla data di approvazione del progetto) impiegato nel cantiere dell'ARO n.6/LE e con specifico riferimento al personale impiegato in maniera prevalente (oltre il 50%). Tale assunzione sarà con contratto full-time e a tempo indeterminato, coerentemente con il quadro economico riferito alle spese generali approvato dall'amministrazione dell'ARO n.6/LE.

- 2) garantire la continuità e l'efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente per un periodo superiore a 5 giorni. Si impegna altresì all'assunzione di personale stagionale e/o a tempo determinato che ritenesse necessari per far fronte a eventuali picchi temporali di produzione di rifiuti e/o di servizi.
- 3) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi.
- 4) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 5) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6) riconoscere degli elementi premianti, in termini di remunerazione, a tutti gli operatori addetti al servizio di raccolta qualora si dovessero superare gli obiettivi di RD previsti.

Il personale dell'I.A. dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio. Il personale in servizio dovrà:

- a) essere dotato, a cura e spese dell'I.A., di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:
 - del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dalle Autorità Comunali (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), alle indicazioni impartite dai Comuni, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dall'I.A. stessa.

I Comuni e l'ARO si riservano di richiedere l'allontanamento del personale dell'I.A. incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali. Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dall'I.A. e che sarà diretto interlocutore dei Comuni e dell'ARO per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi. Detto Responsabile dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con l'Amministrazione per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere nell'esecuzione dei servizi.

L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del Responsabile di cui al comma precedente, trasmetterà inoltre ai Comuni e all'ARO l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.

E' facoltà delle Amministrazioni richiedere all'I.A. la sostituzione di detto Responsabile se, a giudizio dei Comuni e dell'ARO, lo stesso non sia ritenuto idoneo alle mansioni richieste per garantire la qualità dei servizi sul territorio comunale, nel pieno rispetto dei reciproci obblighi contrattuali.

L'I.A. dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dai Comuni e dall'ARO in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. L'I.A. imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri

preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 32 - Mezzi e attrezzature

L'I.A. si impegna a utilizzare mezzi di prima immatricolazione, in perfetta efficienza e in regola con tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti e circolazione stradale, comprese le omologazioni e certificazioni CE.

Per far fronte ai picchi estivi di produzione dei rifiuti (servizi stagionali e/o saltuari), l'I.A. potrà far ricorso ad automezzi con anno di immatricolazione non **anteriore tre anni dalla data di stipula del contratto**.

Così come prescritto dal D.M. 13 febbraio 2014, almeno il 30% (in numero) degli automezzi utilizzati dall'appaltatore, nell'ambito dello svolgimento del servizio, per la raccolta e trasporto di rifiuti debbono:

- avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure
- essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL.

Saranno inoltre considerato favorevolmente l'utilizzo di automezzi che garantiscano maggiore igienicità nello svolgimento dei servizi (es. automezzi dotati di sistemi di chiusura) per evitare il disperdersi di materiale e/o polveri e/o odori lungo i percorsi.

Le attrezzature dovranno essere nuove di fabbrica, in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti, comprese le omologazioni e certificazioni CE. Così come prescritto dal D.M. 13 febbraio 2014, *l'Appaltatore deve utilizzare contenitori per la raccolta dei rifiuti, sia stradale (sacchi o cassonetti), sia presso l'utenza (sacchetti e/o contenitori rigidi), che:*

- *rechino il logo della stazione appaltante;*
- *siano colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento alla normativa specifica, ove esistente;*
- *siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi per l'arredo urbano eventualmente adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e comunque contengano almeno il 30% di materiale riciclato, con l'eccezione dei sacchetti per la raccolta domiciliare della frazione organica che devono essere in materiale compostabile (certificati a norma UNI EN 13432-2002);*
- *rechino l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco dettagliato dei singoli rifiuti che vi debbono essere messi, formulato in modo semplice e chiaro;*
- *limitatamente ai contenitori rigidi, siano dotati di codice identificativo del contenitore.*

I contenitori destinati a condomini qualora posti in aree accessibili al pubblico debbono essere dotati di sistema di accesso personalizzato riservato all'utenza di riferimento (ad es. tessera magnetica, chiave, etc.).

Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a garantire l'effettuazione dei servizi. Eventuali modifiche che l'I.A. vorrà proporre prima dell'avvio dell'appalto, nei limiti previsti dal D.Lgs.163/2006, tese ad una ottimizzazione quali-quantitativa del servizio, dovranno essere approvate dall'ARO e dai Comuni.

L'I.A. si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

L'I.A. si impegna inoltre a provvedere al lavaggio ed alla disinfezione dei mezzi impiegati con periodicità almeno settimanale.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente. L'I.A. ha l'obbligo di produrre tutta la documentazione attestante la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei mezzi e delle attrezzature entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

L'ARO ed i Comuni avranno facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità, compreso la data di immatricolazione, di tutte le attrezzature e di

disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura dell'I.A. e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'I.A. intenderà usare nell'esecuzione dei servizi di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. Gli oneri di demolizione dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei servizi descritti nel presente capitolato spetta all'I.A.

ART. 33 – Sedi Operative dell'Impresa Aggiudicataria

L'I.A. si impegna altresì a reperire entro 150 giorni dalla data di stipula del contratto n.° 3 immobili idonei, nei comuni indicati nella relazione tecnica allegata al presente Capitolato, al ricovero degli automezzi adibiti ai vari servizi e alle esigenze del personale situato nei Comuni dell'ARO di riferimento. Tali immobili dovranno essere conformi alle norme in materia urbanistica (con riferimento alla destinazione d'uso e al possesso del certificato di agibilità) e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Gli oneri per l'acquisizione o locazione di tali immobili nonché per la relativa gestione (inclusi i consumi) e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'I.A. Gli immobili in questione dovranno essere dotati di strutture igienico-sanitarie tali da disporre non solo di superfici per il ricovero degli automezzi, delle attrezzature e delle relative scorte, ma anche di locali spogliatoio e di servizi igienici per il personale conformi alla normativa vigente. Dovrà essere prevista un'area per il lavaggio dei mezzi autorizzata a norma di legge, salvo che non si ricorra ad un servizio esterno. In tal caso, mensilmente si dovrà produrre adeguata documentazione comprovante il lavaggio di tutti gli automezzi utilizzati.

Presso tali sedi dovrà essere previsto un locale adibito ad ufficio con almeno una linea telefonica (posta elettronica) ed un fax e dovrà essere sempre reperibile, durante gli orari di espletamento dei servizi, il Responsabile della gestione dei servizi dell'impresa stessa.

Entro 150 giorni dalla data di stipula del contratto l'Appaltatore dovrà dotare una sede operativa di un centro di trasbordo dei rifiuti che dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazione della stazione appaltante. Prima della messa in funzione del centro di trasbordo l'appaltatore dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla legge in materia necessarie allo svolgimento delle attività richieste.

ART. 34 – Formazione degli operatori

La I.A., prima dell'avvio del nuovo servizio, deve garantire un'adeguata formazione a tutti gli operatori che saranno impiegati sia nella consegna dei contenitori e degli opuscoli informativi presso le utenze domestiche e non domestiche, sia nell'attività di espletamento del servizio di raccolta. Di tale formazione o impegno futuro alla stessa dovrà trasmettere relativo piano.

ART. 35 - Campagna di comunicazione e numero verde

A sostegno dell'attivazione dei servizi di raccolta domiciliare nei Comuni dell'ARO di riferimento, l'I.A. dovrà provvedere alla realizzazione di una campagna di comunicazione che persegua le seguenti finalità:

- a) informazione dettagliata dell'utenza sulle concrete modalità attuative del nuovo sistema di gestione del rifiuto domestico (giorni di raccolta, attrezzature da utilizzare, contenitori stradali, sacchetti, modalità di incentivazione ecc.);

- b) sensibilizzazione dell'utenza rispetto alla problematica dei rifiuti in generale e della raccolta differenziata in particolare, attraverso l'illustrazione dei processi di recupero dei rifiuti raccolti in modo differenziato e delle conseguenze dell'indiscriminato conferimento in discarica e dell'abbandono dei rifiuti;
- c) coinvolgimento dell'utenza al fine della partecipazione attiva della stessa nella differenziazione dei rifiuti;
- d) assistenza e accompagnamento dell'utenza nel passaggio al nuovo sistema di gestione del rifiuto domestico;
- e) promozione di iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte quali il compostaggio domestico o iniziative similari.

L'I.A. si impegna ad attivare uno specifico numero verde con risposta diretta da parte di un operatore nella fascia oraria dalle 9.00 alle 14.00 per sei giorni alla settimana e segreteria telefonica in orari differenti, e un indirizzo e-mail gestito direttamente dall'I.A.. Per le chiamate da cellulare dovrà essere disponibile un numero fisso diverso dal numero verde.

ART. 36 - Avvio dei servizi

L'I.A. si impegna ad avviare i servizi domiciliari entro 150 giorni dalla data di stipula del contratto, formalizzato dal verbale di consegna da redigersi tra le parti, e solo ad avvenuta e comprovata acquisizione di mezzi e forniture e comunque sempre entro i 150 giorni dalla stipula del contratto.

L'I.A. dovrà attivare inoltre tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei servizi domiciliari e precisamente:

- elaborazione della banca dati delle utenze, compresa l'indagine preliminare presso le utenze domestiche e non, e predisposizione dei fogli di distribuzione dei materiali;
- attivazione della campagna di comunicazione per l'avvio del servizio nel rispetto del cronoprogramma stabilito dai Comuni dell'ARO;
- provvedere alle forniture dei materiali;
- provvedere alla distribuzione completa dei materiali (contenitori) presso le utenze, compreso il materiale informativo fornito dall'Amministrazione comunale;
- provvedere alla rimozione e deposito presso un sito reperito in accordo con i Comuni interessati dei contenitori/cassonetti dislocati sul territorio.

Per eventuali utenze non residenti che non fossero presenti al momento della distribuzione iniziale, l'I.A. dovrà garantire comunque la distribuzione anche in tempi successivi.

I servizi di spazzamento ed igiene urbana, come previsti dal presente progetto, dovranno avere inizio a pieno regime già dal primo giorno di avvio dell'appalto.

Eventuali disservizi della fase di distribuzione e/o gestione dei servizi saranno contestati all'I.A. secondo quanto previsto al precedente art. 23.

ART. 37 - Cooperazione

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'I.A. di segnalare ai Comuni quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc..). E' fatto altresì obbligo di denunciare ai Comuni qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

L'I.A. collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

ART. 38 - Riservatezza

L'I.A. ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dall'ARO e dai Comuni. E' comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare dei Comuni e dell'ARO. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 39 - Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate

all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.